REGOLAMENTO (CE) N. 1519/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2005

che apre la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2006 nell'ambito di alcuni contingenti GATT

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), in particolare l'articolo 30.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (²), stabilisce che i titoli di esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d'America nell'ambito dei contingenti previsti dagli accordi conclusi durante i negoziati commerciali multilaterali possono essere assegnati in base ad un'apposita procedura da esso stabilita.
- (2) Occorre aprire tale procedura per le esportazioni del 2006 e stabilire ulteriori modalità in materia.
- (3) Nella gestione delle importazioni, le autorità competenti degli Stati Uniti d'America operano una distinzione tra il contingente supplementare concesso alla Comunità europea nel quadro dell'Uruguay Round e i contingenti derivanti dal Tokyo Round. È necessario che i titoli di esportazione siano assegnati tenendo conto dell'ammissibilità dei prodotti nel contingente statunitense secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America».
- (4) Al fine di esportare la quantità massima nell'ambito dei contingenti che suscitano un interesse moderato, è opportuno autorizzare la presentazione di domande relative all'intero quantitativo del contingente.
- (5) Per garantire stabilità e sicurezza agli operatori che presentano domande nell'ambito del regime speciale, è opportuno stabilire il giorno in cui le domande si considerano presentate ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999.

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2005 (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 45). (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 elencati nell'allegato I del presente regolamento, da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2006 nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, sono rilasciati conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 e del presente regolamento.

Articolo 2

- 1. Le domande di titoli provvisori di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 (in appresso «le domande») sono presentate alle autorità competenti dal 26 al 30 settembre 2005 al più tardi.
- 2. Le domande sono ammissibili soltanto se contengono tutte le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 e se sono accompagnate dai documenti specificati in tale articolo.

Se per lo stesso gruppo di prodotti di cui all'allegato I, colonna 2, del presente regolamento la quantità disponibile è ripartita tra il contingente dell'Uruguay Round e il contingente del Tokyo Round, la domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e indica di quale contingente si tratta, designando il gruppo e il contingente di cui all'allegato I, colonna 3.

Le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 devono essere indicate secondo il modello riportato nell'allegato II del presente regolamento.

3. Per i contingenti designati come 22-Tokyo e 22-Uruguay nell'allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate e non devono superare la quantità disponibile nell'ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 dello stesso allegato.